

Corte di Cassazione III sez. civile – 8 novembre 2007, n. 23313 – Pres. Nicastro – Rel. Durante

Art. 1901 c.c. – mancato pagamento del premio assicurativo – art. 7 legge 990/1969 – opponibilità al danneggiato – parziale ammissibilità – obbligo di risarcimento da parte dell'assicuratore – rivalsa sul danneggiante – art. 18 legge 990/1969 – prova copertura assicurativa – utilizzo di presunzioni - ammissibilità

Il mancato pagamento dei premi assicurativi comporta la sospensione della copertura assicurativa.

Ex art. 7 legge 990/1969, in combinato disposto con l'art. 1901 comma 2 c.c., tale inadempimento può essere opposto al danneggiato se riguarda il pagamento dei premi successivi al primo.

Diversamente, nel caso in cui l'inadempimento riguardi la prima rata assicurativa o il premio stabilito in un'unica soluzione, non sarà opponibile al danneggiato, che potrà così ottenere il risarcimento da parte dell'assicuratore, cui spetterà, nei confronti del danneggiante, l'azione di rivalsa ex art. 18 legge 689/1969.

La possibilità per l'assicuratore di paralizzare la domanda di danni è subordinata alla dimostrazione dell'inesistenza della copertura assicurativa o della sua sospensione ex art. 1901 comma 2 c.c.

Al danneggiato, in tal caso, l'onere di provare l'esistenza della garanzia anche attraverso presunzioni, quali la presenza del contrassegno assicurativo o l'utilizzo della targa di prova ex art. 98 del codice della strada.